Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 5 NOVEMBRE 1985:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1985.

Norme relative alla omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori. (Aggiornamento e rielaborazione in testo unico degli allegati al decreto ministeriale 30 gennaio 1980. Direttive n. 71/127/CEE, n. 79/795/CEE e n. 85/205/CEE).

(5696)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1985, n. **595.**

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E FINANZIARIA

Art. 1.

Princìpi generali

1. I primi quattro commi dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificati dall'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:

« Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.

Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.

Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.

Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo.

Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1° settembre dell'anno stesso.

Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre ».

2. E' abrogata la lettera *b*) del quinto comma dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Nel primo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: « con la legge di approvazione del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « con la legge di cui al successivo articolo 53 ».

4. In caso di mancata adozione del piano sanitario nazionale per il periodo successivo a quello del piano in vigore, conservano la propria validità l'ultimo piano approvato dal Parlamento e le relative disposizioni precettive. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale resta, parimenti, confermato nella misura della ultima annualità del triennio precedente.

Art. 2.

Obiettivi generali del piano sanitario nazionale

1. Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale.

2. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria:

a) all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilità collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari;

b) al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanità pubblica nonché dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative;

c) al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile;

d) alla tutela delle attività sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'età formativa;

e) all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi.

3. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attività di più servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto.

4. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale.

5. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attività molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto.

6. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali.

Art. 3.

Prestazioni erogabili in forma indiretta e prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria

1. Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate.

2. Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta.

3. Le medesime leggi stabiliscono pure le modalità per accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso nella spesa sostenuta.

4. Il concorso nella spesa non può, comunque, superare il limite massimo della tariffa prevista per la medesima prestazione dalle convenzioni vigenti.

5. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario.

6. Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero della sanità, ai fini della pubblicazione nella relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, l'ammontare delle erogazioni disposte in materia di assistenza indiretta suddivisa per tipologie di interventi.

7. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria possono essere deliberate dalle regioni o dalle province autonome nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 4.

Osservazioni e opposizioni

1. Avverso gli atti con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via amministrativa redatte in carta semplice, da presentarsi, entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende osservare od opporsi, al comitato di gestione della unità sanitaria locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni.

2. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

Art. 5.

Presidi e servizi di alta specialità

1. Si definiscono di alta specialità le attività di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato.

2. L'elenco delle alte specialità riconosciute ai fini dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza viene stabilito, in rapporto a bacini di utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto costi-benefici, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con lo stesso decreto il Ministro della sanità fissa:

a) i requisiti minimi di personale, attrezzature e posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio delle attività di alta specialità, debbono obbligatoriamente possedere;

b) i necessari collegamenti con le attività specialistiche affini o complementari che debbono esistere nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'alta specialità;

c) le caratteristiche di professionalità richieste per il personale.

4. Il piano sanitario nazionale stabilisce il numero, definisce i bacini di utenza e l'attribuzione alle regioni delle strutture preposte all'esercizio delle singole attività di altra specialità, nonché delle apparecchiature ad avanzata tecnologia.

5. Il piano sanitario della regione o della provincia autonoma stabilisce la dislocazione territoriale delle strutture sedi di attività o delle apparecchiature di cui ai precedenti commi, ovvero indica, nel caso di regioni o di province autonome la cui popolazione non raggiunga la dimensione di un bacino d'utenza, a quali sedi di altra regione o provincia sarà fatto riferimento per la detta attività e per le prestazioni strumentali ottenibili con le apparecchiature di cui sopra.

6. Sedi preferenziali di collocazione delle strutture preposte all'esercizio delle alte specialità o predisposte per l'installazione di apparecchiature ad avanzata tecnologia sono i presidi ospedalieri multizonali e i policlinici universitari.

7. Al fine di garantire l'efficiente gestione dei presidi e delle apparecchiature di cui ai commi precedenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto alle singole regioni del fondo sanitario nazionale sia di parte corrente, sia di parte in conto capitale, tiene conto delle loro dislocazioni facendo anche ricorso allo strumento della compensazione per la mobilità interregionale.

8. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo possono essere aggiornati o variati con la medesima procedura anche su richiesta delle singole regioni o province autonome o del Consiglio universitario nazionale.

Art. 6.

Interventi in casi di inadempienza

1. A partire dal centoventesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti-obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario.

2. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

3. In caso di omissione da parte delle unità sanitarie locali di adempimenti amministrativi concernenti la pianificazione sanitaria regionale, previsti entro termini tassativi, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Titolo II

DETERMINAZIONE DELLE PRIORITÀ PER IL TRIENNIO 1986-88

Art. 7.

Diritto alle prestazioni

Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalità di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanità al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

Azioni programmate e progetti-obiettivo

1. Per il triennio 1986-88 sono indicate le seguenti azioni programmate:

a) la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento all'individuazione, all'accertamento e al controllo dei fattori di rischio, fissando i relativi limiti di tolleranza alla esposizione agli agenti inquinanti e nocivi e riducendone progressivamente la presenza al di sotto dei limiti anzidetti;

b) la lotta alle malattie neoplastiche;

c) la lotta alle malattie cardiovascolari;

d) la tutela dei nefropatici cronici, attraverso l'elaborazione di una strategia complessiva della pratica terapeutica dialitica e dei trapianti di organo diretta alla attivazione o al potenziamento della organizzazione dei servizi e allo sviluppo della educazione sanitaria;

e) la sanità pubblica veterinaria.

2. Per lo stesso triennio sono indicati i seguenti progetti-obiettivo, da realizzare mediante la integrazione funzionale operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo il disposto dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi:

a) la tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternità; la lotta alla mortalità infantile e la tutela della salute nella età evolutiva; la prevenzione e la cura delle malattie congenite ed ereditarie;

b) la tutela della salute degli anziani;

c) la tutela della salute mentale e la risocializzazione dei disabili psichici;

d) la prevenzione degli *handicap*, la riabilitazione e la socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;

e) la prevenzione delle tossicomanie e la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti.

3. Ai fini del coordinamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, per garantirne un efficace svolgimento, il Governo può emanare specifici atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previo parere del Consiglio superiore di sanità.

4. Le attività di formazione e di aggiornamento professionale e le iniziative di ricerca finalizzate del triennio devono privilegiare le esigenze connesse con gli interventi di cui ai commi precedenti.

5. Per i fini indicati nei precedenti commi, le unità sanitarie locali, nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dalla regione, conformemente agli indirizzi espressi nel piano sanitario regionale, possono avvalersi delle competenze istituzionali dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché degli istituti e dipartimenti universitari mediante rapporti convenzionali in base alla normativa vigente in materia.

Art. 9.

Piani sanitari delle regioni e delle province autonome

Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere:

a) gli impegni operativi per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo;

b) gli obiettivi e le modalità di attivazione dei distretti sanitari di base;

c) la stima del fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale in relazione alla domanda sanitaria da soddisfare, ai connessi servizi da attivare, alle politiche di intervento definite ai sensi dell'articolo 2, nonché le misure anche poliennali di adeguamento degli organici;

d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate:

1) per la medicina di base, per la pediatria di libera scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse per le zone disagiate e carenti;

2) per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento;

3) per le attività specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unità sanitaria locale competente, tenuto conto anche dell'esigenza della continuità diagnostico-terapeutica. Le indicazioni di cui sopra sono attuate in sede di rinnovo delle convenzioni;

e) le modalità di partecipazione del volontariato e il coordinamento delle attività che lo stesso è ammesso a svolgere nei presidi e nei servizi territoriali;

f) la distribuzione nel territorio dei presidi fissi esistenti o da istituire nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e la riorganizzazione delle attività interne dei presidi stessi;

g) la distribuzione sul territorio e le modalità di coordinamento operativo, anche radio-assistito, dei servizi di pronto intervento e di emergenza collegati funzionalmente ai servizi di guardia medica territoriale e ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e di trasporto protetto degli infermi, ai servizi di cura intensiva ed ai servizi di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano ed emoderivati a lunga conservazione;

h) la indicazione del fabbisogno triennale di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei presidi pubblici;

i) le priorità di ricerca finalizzata agli obiettivi indicati al precedente articolo 2, nonché ad eventuali altri aspetti di tutela della salute di preminente rilievo locale, da finanziare a carico della quota di fondo sanitario nazionale;

l) l'organizzazione delle attività di rilevazione dei dati epidemiologici, statistici e finanziari necessari sia alle esigenze gestionali delle unità sanitarie locali sia alle esigenze conoscitive, di valutazione e di controllo delle regioni, delle province autonome e dell'amministrazione centrale, secondo gli indirizzi metodologici forniti dal Ministero della sanità, sentita la Commissione interistituzionale per il sistema informativo sanitario di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 novembre 1981;

m) la specificazione delle risorse finanziarie aventi un vincolo di destinazione in base ai criteri di riparto del fondo sanitario nazionale e degli interventi programmati dalla regione o dalla provincia autonoma, nonché i programmi delle attività da svolgere con tali fondi a destinazione vincolata.

Art. 10.

Disposizioni particolari in materia di organizzazione degli ospedali

1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente articolo 9, lettera *f*), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformità ai seguenti parametri tendenziali:

a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presìdi delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al 50 per cento. Tale *standard* è riferito al tasso di spedalizzazione della popolazione residente nella regione e potrà essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto *standard*, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto è superiore all'8 per mille, può essere raggiunto entro il 1990;

b) tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille;

c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento;

d) durata media della degenza: undici giorni.

2. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono altresì prevedere:

a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attività di medicina, di chirurgia e di specialità, che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;

b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonché di quelli di cui alla precedente lettera *a*), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) le scelte volte a promuovere una migliore e più umana qualità della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilità di realizzare, so-

prattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presìdi ospedalieri.

3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera *a)* del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti.

4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unità sanitaria locale.

5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.

6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorità:

a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante;

b) ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno;

c) all'esercizio dell'attività libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

d) a migliorare la ricettività alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8.

8. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza è utilizzato in soprannumero riassorbibile.

9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilità, nonchè la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttività degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali.

10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presìdi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata.

11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presìdi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

12. E' abrogato l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 11.

Programmi di sviluppo della ricerca epidemiologica

1. Il Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, emana con proprio decreto le linee direttive per il programma di sviluppo della ricerca epidemiologica per il triennio 1986-88.

2. Per la elaborazione della proposta di programma e per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Istituto superiore di sanità si avvale della collaborazione degli osservatori epidemiologici regionali e di altre istituzioni pubbliche e private che abbiano svolto ricerca ed attività epidemiologica d'interesse nazionale, anche mediante convenzioni pluriennali che possono prevedere la mobilità, anche per comando, del personale impegnato nei programmi.

Titolo III

NORME PER IL FINANZIAMENTO POLIENNALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 12.

Disposizioni finanziarie per il triennio 1986-88

1. I livelli di assistenza sanitaria e le azioni programmate di cui agli articoli precedenti sono finanziati con il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.

2. A parziale integrazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è determinato:

a) per la parte corrente in lire 129.380 miliardi di cui lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 44.950 miliardi per l'esercizio 1988;

b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

3. L'utilizzazione del fondo stanziato per il 1985 va armonizzata con gli obiettivi ed i criteri di cui alla presente legge.

4. Con la relazione di cui all'articolo 7 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'andamento della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo a quelli realizzati con il finanziamento a destinazione vincolata, dal servizio sanitario nazionale, formulando adeguate e articolate proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. In relazione a tali proposte, la legge di cui allo articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, adotta le misure più opportune segnatamente per adeguare i finanziamenti a destinazione vincolata, con particolare riguardo allo sviluppo dei progetti-obiettivo.

6. Eventuali economie realizzate per effetto delle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, previste dalla presente legge, sono destinate ad assicurare più agevoli condizioni, al fine di conseguire maggiore qualificazione ed uniformita nei livelli di assistenza sanitaria.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, un decreto avente valore di legge ordinaria, per razionalizzare, coordinare e riunire in un testo unico le norme relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la loro uniforme applicazione in tutto il territorio nazionale.

2. La definizione delle piante organiche provvisorie è pregiudiziale all'approvazione del piano sanitario della regione o della provincia autonoma. Le piante organiche definitive delle unità sanitarie locali sono approvate entro un anno dall'entrata in vigore del piano sanitario della regione o della provincia autonoma, in conformità alle indicazioni del piano medesimo.

3. Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo delle unità sanitarie locali che non trovi collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali della regione o della provincia autonoma è provvisoriamente utilizzato in soprannumero riassorbibile nell'ambito dell'unità sanitaria locale di appartenenza, con carico di assorbimento nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Nella prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, il piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è presentato dal Governo al Parlamento, ai fini della sua approvazione con atto non legislativo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente alla presentazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1986-88 il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge contenente i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-88.

5. Le disposizioni precettive concernenti l'applicazione del predetto piano sanitario nazionale e le norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1986-88 sono contenute rispettivamente nel titolo II e nel titolo III della presente legge.

6. Per il triennio 1986-88 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti e approvati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano sanitario nazionale approvato dal Parlamento con atto non legislativo. Entro lo stesso termine le regioni che hanno già approvato il piano sanitario regionale sono tenute ad adeguarlo alle indicazioni della presente legge.

7. Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 (*Istituzione del servizio sanitario nazionale*), già modificato dall'art. 20 del D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983 come modificato, da ultimo, dalla presente legge, è il seguente:

« *Art.* 53 (Piano sanitario nazionale). — *Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle Regioni meridionali.*

Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo.

Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini dell'applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni.

Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale.

Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al presente articolo.

Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1° settembre dell'anno stesso.

Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre.

Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;

b) lettera abrogata;

c) gli indici e gli *standards* nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;

d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione dello quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;

e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;

f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;

g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera *a)*;

h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;

i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;

l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.

Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale.

La remunerazione delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Nota all'art. 1, *comma* 3:

Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978, già modificato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, come modificato, da ultimo, dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 51 (*Finanziamento del servizio sanitario nazionale*). — Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato *con la legge di cui al successivo articolo* 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'articolo 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad essi spettante secondo il piano sanitario regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma ».

Nota all'art. 3, *comma* 7:

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1983 (*legge finanziaria* 1984) è il seguente:

« Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata ».

Nota all'art. 6, *comma* 3:

Il testo dell'art. 13 della legge n. 181/1982 (*legge finanziaria* 1982), come modificato dall'art. 11, comma 10, del D.-L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, è il seguente:

« Le regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, l'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora le regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, il maturare di un disavanzo della gestione di competenza dell'unità sanitaria locale ed i comuni singoli od associati e le comunità montane non adottino, entro

trenta giorni dall'invito della regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

Per le esigenze di controllo le regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura e degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda ».

Nota all'art. 8, comma 1, lettera a):

I testi degli articoli 20, 21 e 22 della legge n. 833/1978, sono i seguenti:

« Art. 20 (*Attività di prevenzione*). — Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14;

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;

c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 7;

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente secondo sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoranti interessati.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera *d*) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva ».

« Art. 21 (*Organizzazione dei servizi di prevenzione*). — In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e ai servizi di cui al successivo articolo 22, assumano ai sensi delle vigenti leggi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato ».

« Art. 22 (*Presìdi e servizi multizonali di prevenzione*). — La legge regionale, in relazione all'ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo 18 ».

Nota all'art. 8, comma 2:

Il testo dell'art. 30 della legge n. 730/1983, è il seguente:

« Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate ».

Nota all'art. 8, comma 3:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978, è il seguente:

« Art. 5 (*Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali*). — La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda, con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistenti inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni ».

Nota all'art. 10, *comma* 1, *lettera* a):

Il testo del secondo comma dell'art. 43 della legge n. 833/1978, è il seguente:

« Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni ».

Note all'art. 10, *comma* 2, *lettera* a):

— Si riporta il testo degli articoli 36, 37 e 38 della legge n. 132/1968 (*Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera*):

« Art. 36. — Negli ospedali generali la sezione è l'unità funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.

Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.

La divisione è composta da 2 o più sezioni e comprende non meno di 50 e non più di 100 posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non puo essere inferiore a trenta.

I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non può essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialità ».

« Art. 37. — Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta ».

« Art. 38. — Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non piu di 30 posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto ».

— Il D.P.R. n. 128/1969 ed il D.P.R. n. 129/1969, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 23 aprile 1969, disciplinano rispettivamente l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e l'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 833/1978, è il seguente:

« Art. 17 (*Requisiti e struttura interna degli ospedali*). — Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'art. 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge ».

Note all'art. 10, *comma* 2, *lettera* b):

— Il testo dell'art. 36 della legge n. 132/1968 è riportato nella nota all'art. 10, comma 2, lettera *a*).

— L'art. 39 della legge n. 833/1978 disciplina le cliniche universitarie e le relative convenzioni.

Nota all'art. 10, *comma* 6, *lettera* c):

I testi del sesto e del settimo comma dell'art. 35 del D.P.R. n. 761/1979 (*Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali*) sono i seguenti:

« L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettività.

L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:

a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici — entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale — che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attività viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;

b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario ».

Nota all'art. 10, *comma* 6, *lettera* d):

Il testo del secondo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1978 è il seguente:

« A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale ».

Nota all'art. 10, *comma* 8:

Il testo degli articoli 39, 40 e 41 del D.P.R. n. 761/1979 è il seguente:

« Art. 39 (*Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale*). — Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unità sanitaria locale.

I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.

I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati.

La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali ».

« Art. 40 (*Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale*). — Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.

Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unità sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.

I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di appartenenza.

Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente ».

« Art. 41 (*Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale*). — Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unità sanitaria locale della regione esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.

Le regioni, prima di procedere all'assegnazione alle unità sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.

I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come i relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12.

Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente ».

Note all'art. 10, comma 11:

— Gli articoli 39, 41 e 42 della legge n. 833/1978 concernono:

art. 39: cliniche universitarie e relative convenzioni;

art. 41: convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica;

art. 42: istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.

— Il testo dell'art. 43, secondo comma, della legge n. 833/1978 è riportato nella nota all'art. 10, comma 1, lettera *a*).

Nota all'art. 11, comma 2:

Il testo dell'art. 58 della legge n. 833/1978, è il seguente:

« Art. 58 (*servizio epidemiologico e statistico*). — Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.

Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale ».

Nota all'art. 12, comma 2:

L'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (*legge finanziaria 1985*), concerne il finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Nota all'art. 13, comma 3:

Il testo degli articoli 39, 40 e 41 del D.P.R. n. 761/1979 è riportato nella nota all'art. 10, comma 8.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 195-*quater*):

Stralcio degli articoli 22, 27, 30 e 31 — testo del disegno di legge n. 195 (legge finanziaria 1984) presentato dal Ministro del tesoro GORIA, e dell'art. 24, testo della 5ª commissione — deliberato dall'assemblea il 22 novembre 1983.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 23 novembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 30 maggio 1984; 4, 11, 18 luglio 1984; 19, 26, 27 settembre 1984; 3 ottobre 1984; 7, 20, 27 febbraio 1985; 6, 7, 20, 27 marzo 1985; 23 aprile 1985; 16, 21, 22 maggio 1985.

Relazione scritta annunciata l'11 giugno 1985 (atto n. 195-*quater/A;* relatore: sen. BOMPIANI).

Esaminato in aula il 12, 13 giugno 1985 e approvato il 19 giugno 1985, in un testo unificato con atto n. 256-*bis* (stralcio dell'art. 10-*bis* del decreto-legge n. 463/1983).

Camera dei deputati (atto n. 2981):

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 10 luglio 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VIII, IX, XI e XIII.

Esaminato dalla XIV commissione il 24 luglio 1985, 1° agosto 1985.

Relazione scritta annunciata il 9 settembre 1985 (atto numero 2981/A; relatore: on. LUSSIGNOLI).

Esaminato in aula il 4, 7 ottobre 1985 e approvato il 9 ottobre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1985, n. 596.

Autorizzazione alla emissione di un francobollo celebrativo in luogo di un intero postale previsto dal programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1985, un francobollo celebrativo dei Campionati mondiali di ciclismo, in luogo dell'intero postale programmato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

In luogo dell'intero postale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337, è autorizzata l'emissione, nel 1985, di un francobollo celebrativo dei Campionati mondiali di ciclismo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche della carta valore postale di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1985
Registro n. 41 Poste, foglio n. 347

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° luglio 1985.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento dello Stato e delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, che fra l'altro, proroga ulteriormente il termine di operatività della predetta riserva fino al 31 ottobre 1985;

Visto l'art. 1 del ripetuto testo unico;

Visto l'art. 25, undicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-87;

Considerato che l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dispone, fra l'altro, l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, a riservare a favore degli stabilimenti industriali localizzati nei territori meridionali ed insulari una quota di almeno il 45 per cento dell'importo globale delle forniture e delle lavorazioni per le nuove costruzioni e opere di cui all'art. 2 della medesima legge n. 17;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione, per ciascuno dei capitoli di spesa di investimento iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1985, delle somme da destinare agli interventi di cui all'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1985 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », nonché delle categorie XIII e XV — in 39.583.016 milioni di lire;

Considerato che — ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico — gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa per il Mezzogiorno nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale e settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la ricordata legge 22 dicembre 1984, n. 888, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-87;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome, è stabilita, per l'anno 1985, una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero delle finanze:		
Cap. 7908. — Spese per la costruzione, ecc.	L.	40.000.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica:		
Cap. 7081. — Fondo per il finanziamento, ecc.	L.	944.040.480.000
Cap. 7506. — Somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali, ecc.	»	600.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. 8251. — Sussidi e contributi, ecc.	L.	800.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica	L.	200.000.000
Cap. 7501. — Costruzioni a cura dello Stato, ecc.	»	100.000.000.000
Cap. 7504. — Lavori di riparazione, ecc.	»	8.000.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione, ecc.	»	88.000.000.000
Cap. 7871. — Concorso dello Stato, ecc.	»	2.400.000.000
Cap. 8225. — Contributi, ecc.	»	160.000.000
Cap. 8405. — Spese per edifici statali, ecc.	»	136.000.000.000
Cap. 8701. — Spese per gli immobili, ecc.	»	6.000.000.000
Cap. 8817. — Spese per la realizzazione di un piano straordinario, eccetera	»	8.000.000.000
Cap. 8881. — Contributi in capitale, ecc.	»	2.000.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti, ecc.	L.	28.000.000.000
Cap. 7206. — Fondo comune per rinnovo impianti, ecc.	»	36.000.000.000
Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature, ecc.	»	340.000.000

Cap. 7243. — Spese relative all'acquisto delle apparecchiature, ecc. L. 60.000.000

Cap. 7271. — Sovvenzioni per costruzioni, ecc. » 104.000.000

Cap. 7272. — Spese di carattere patrimoniale, ecc. » 7.200.000.000

Cap. 7273. — Contributo per opere, ecc. » 100.000.000

Cap. 7295. — Fondo nazionale per il credito, ecc. » 24.000.000.000

Cap. 7296. — Fondo per gli investimenti, ecc. » 180.000.000.000

Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ecc. » 28.000.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 7002. — Impianti e sistemazione di campi sportivi, ecc. L. 940.000.000

Cap. 7231. — Forniture ed installazione di apparecchiature, ecc. » 2.660.000.000

Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto di alloggi, ecc. » 15.000.000.000

Cap. n. 8152. — Acquisto e costruzione, ecc. » 720.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca, ecc. L. 1.100.000.000

Cap. 7520. — Contributi in favore di cooperative e loro consorzi, ecc. » 24.000.000.000

Cap. 7539. — Concorso statale nel pagamento, ecc. » 8.000.000.000

Cap. 7756. — Somma da versare agli enti di sviluppo agricolo, ecc. » 2.840.000.000

Cap. 8221. — Spese per il finanziamento, ecc. » [illegible].000.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica L. 680.500.000

Cap. 7707. — Somme da trasferire alle regioni, ecc. » 90.000.000.000

Cap. 7905. — Contributi in conto interessi, ecc. » 1.200.000.000

Cap. 8042. — Contributi in conto interessi, ecc. » 16.000.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici, ecc. L. 2.000.000.000

Cap. 8023. — Spese per la costruzione, ecc. » 4.000.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 7540. — Contributi da conferire alle Regioni, ecc. L. 50.000.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 8005. — Spese per lavori di ammodernamento, ecc. L. 14.800.000.000

Cap. 8100. — Interventi e contributi, ecc. » 9.600.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione, ecc. L. 6.400.000.000

Cap. 512. — Acquisto, impianti, ecc. » 10.720.000.000

Cap. 515. — Acquisto impianti, ecc. » 1.488.400.000

Cap. 530. — Acquisto di impianti, ecc. » 70.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto L. 6.000.000.000

Cap. 502. — Acquisto di macchinari, ecc. » 950.000.000

Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, ecc. » 58.000.000.000

Cap. 504. — Costruzione, acquisto, ecc. » 14.000.000.000

Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale, ecc. » 116.779.710.000

Cap. 506. — Spese per l'acquisto di un sistema elettronico, ecc. » 600.000.000

Cap. 507. — Esecuzione di un programma, ecc. » 60.000.000.000

Cap. 523. — Spese per l'esecuzione di opere, ecc. » 55.000.000.000

Cap. 524. — Spese per i rilievi, ecc. » 2.000.000.000

Cap. 527. — Esecuzione di un programma straordinario, ecc » 200.000.000.000

Cap. 542. — Esecuzione di opere di completamento, ecc. » 132.000.000.000

Cap. 584. — Contributi ad enti locali, ecc. » 400.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc. L. 38.020.000.000

Cap. 502. — Acquisto, costruzione, ecc. » 13.440.000.000

Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti, ecc. » 17.344.000.000

Cap. 504. — Spesa per il potenziamento, ecc. » 1.722.000.000

Cap. 505. — Impianto di stazioni, ecc. » 51.000.000

Cap. 509. — Acquisto di materiali, ecc. » 11.425.000.000

Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc. » 2.600.000.000

Cap. 511. — Spese per l'acquisto, ecc. » 240.000.000

Cap. 519. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 300.000.000

Cap. 520. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 6.000.000.000

Cap. 521. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 7.200.000.000

Cap. 522. — Assegnazione straordinaria, ecc. » 4.000.000.000

Cap. 523. — Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . L. 36.000.000.000

Cap. 524. — Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . » 22.000.000.000

Cap. 525. — Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . » 64.000.000.000

Cap. 526. — Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . » 105.000.000.000

Cap. 527. — Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . » 13.200.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Spese, ecc., per la costruzione, ecc. . . . . L. 96.000.000.000

Cap. 549. — Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . » 12.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1985
Registro n. 30 *Tesoro, foglio* 323

(6298)

DECRETO 30 settembre 1985.

Proroga al 31 dicembre 1985 per le imprese turistiche del termine previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978, salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 17, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, il quale dispone che fino al 31 dicembre 1985 le disponibilità della gestione separata del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia sono destinate prioritariamente a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976;

Visto il proprio decreto n. 223730/38-A del 30 gennaio 1985, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1984 per le aziende artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985 per le sole imprese artigiane;

Vista la lettera del 2 agosto 1985 con la quale il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia su conforme mandato della giunta regionale ha proposto la proroga al 31 dicembre 1985 del termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227 per le imprese turistiche e commerciali in relazione al perdurante disagio in cui versano i predetti operatori economici;

Considerato che le imprese commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 possono già usufruire delle agevolazioni creditizie previste dalla legge n. 336 fino al 31 dicembre 1985 a termini del citato art. 17, secondo comma, della legge n. 828 per cui non si appalesa necessaria l'inclusione delle stesse tra le aziende ammesse a beneficiare della proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese commerciali e turistiche ed al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane, viene prorogato alla stessa data del 31 dicembre 1985 anche per le imprese turistiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1985
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 299

(6436)

DECRETO 22 ottobre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° novembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, numero 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° novembre 1985, al prezzo di emissione di lire 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente articolo 1, pagabile il 1° novembre 1986, è pari al 14,20 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1986 e l'ultima il 1° novembre 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1995.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 4 novembre 1985 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 6 novembre 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;
taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1985
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 340

(6415)

DECRETO 31 ottobre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1985, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 5 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 7 settembre 1985, con il quale è stato stabilito nella misura del 14,80% il costo di provvista per il bimestre settembre-ottobre 1985, ferma restando la commissione del 2,20% fissata per l'anno 1985 con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1984;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre novembre-dicembre 1985 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,00%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previsto dalle norme indicate in premessa è pari al 15,00% per il bimestre novembre-dicembre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20% il tasso di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1985 è pari al 17,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6437)

DECRETO 31 ottobre 1985.

Tasso di riferimento valevole per il bimestre novembre-dicembre 1985 per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata e agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1971, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1969, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, numero 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1985, con cui è stato fissato, nella misura del 16,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1985 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura unica dell'1,85%;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 7 settembre 1985, con cui è stato fissato nella misura del 15% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre novembre-dicembre 1985 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 14,95% per il bimestre novembre-dicembre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1985, è pari al 16,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6438)

DECRETO 31 ottobre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1985, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1985, con il quale è stata stabilita la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito nella misura fino ad un massimo dell'1,05% a decorrere dal 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 7 settembre 1985 con il quale è stato fissato nella misura del 14,95% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1985;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1985, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 15,20% per il bimestre novembre-dicembre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1,05%, il tasso di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1985, è fissato nella misura massima del 16,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6440)

DECRETO 31 ottobre 1985.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre novembre-dicembre 1985, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'editoria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187847 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 7 settembre 1985, con il quale è stato fissato nella misura del 14,95%, per il bimestre settembre-ottobre 1985, il costo medio della provvista, ferma restando la commissione per l'anno 1985, stabilita con decreto ministeriale del 29 dicembre 1984 nella misura del 2,15%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1985 il costo medio di provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 15,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,20% per il bimestre novembre-dicembre 1985.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15%, il tasso di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1985 è pari al 17,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6439)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 ottobre 1985.

Disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale dei regolamenti CEE n. 1207/84 del Consiglio e n. 2710/84 della commissione che prevedono la distribuzione, da parte degli Stati membri, di un contributo per sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, e successive modificazioni, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento CEE n. 1207/84 del Consiglio, del 27 aprile 1984, che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante le campagne lattiere 1984-85 e 1985-86, modificato dal regolamento CEE n. 3177/84;

Visto il regolamento CEE n. 2710/84 della commissione del 26 settembre 1984, che stabilisce le modalità per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento CEE numero 1207/84 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e in particolare l'art. 3;

Considerato che occorre emanare le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle citate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte;

Considerato che la quantità media di latte consegnata dai produttori italiani nell'anno 1983 è inferiore a 60.000 kg di latte l'anno;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, par. 2 del regolamento CEE n. 1207/84 l'aiuto può essere concesso solo ai produttori le cui consegne sono state inferiori alla suddetta quantità e che si ritiene opportuno, avvalendosi della facoltà concessa al par. 5 del suddetto art. 2, di convertire in numero di vacche le quantità di latte;

Ritenuto, altresì, di avvalersi delle facoltà concesse all'art. 2, par. 4 del regolamento CEE n. 1207/84 limitando l'erogazione del contributo comunitario a quei produttori assoggettati al pagamento del prelievo di corresponsabilità e che possiedano almeno quattro vacche da latte;

Vista la decisione della commissione con la quale sono state approvate le disposizioni da adottare nel territorio nazionale per la ripartizione, tra i piccoli produttori di latte, dell'importo di cui al succitato regolamento CEE n. 1207/84;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dei regolamenti comunitari citati in premessa e del presente decreto possono beneficiare del contributo comunitario i piccoli produttori la cui azienda sia ubicata nel territorio nazionale, i quali possiedano dal 1° giugno 1985 almeno quattro e non più di diciassette vacche da latte e siano sottoposti agli obblighi previsti dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Art. 2.

All'erogazione del contributo comunitario ai produttori, di cui al precedente art. 1, provvederà l'A.I.M.A. ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, fissando con proprio decreto le modalità e i termini di presentazione delle domande ed ogni altro adempimento di spettanza dei richiedenti.

Per usufruire del contributo comunitario i richiedenti dovranno allegare alla domanda un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali consegnano il latte, da cui risulti che il latte da loro prodotto e consegnato è stato assoggettato dal 1° aprile 1984 al prelievo di corresponsabilità ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978.

L'attestazione di cui al precedente comma può essere sostituita da documentazione commerciale idonea a dimostrare che il latte prodotto e consegnato dal richiedente è stato assoggettato al prelievo.

Le domande potranno essere presentate dai produttori individualmente o tramite associazioni di produttori riconosciute.

Art. 3.

L'importo di 13,4 milioni di ECU assegnato allo Stato italiano dal regolamento CEE n. 1207/84 sarà ripartito dall'A.I.M.A. tra gli aventi diritto sulla base delle domande regolarmente presentate entro i termini prescritti.

L'A.I.M.A. provvederà a suddividere l'intero ammontare del contributo per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio portando a conoscenza degli interessati l'importo unitario del contributo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(6412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 è stato revocato il decreto ministeriale 3 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1985, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Cestone Vincenzina alla sede di Lavello, distretto notarile di Potenza.

(6446)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mareno di Piave

Con decreto 16 settembre 1985, n. 1444, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati provenienti dal vecchio alveo del fosso Guadon, segnati nel catasto del comune di Mareno di Piave (Treviso) al foglio n. XI, mappali 1069, 1070, 1071, 1072, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 e 1116 di complessivi mq 954 ed indicati nella planimetria, rilasciata il 20 dicembre 1984 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(6422)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica per gli uffici regionali dislocati sul territorio nazionale al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica per gli uffici regionali dislocati sul territorio nazionale che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 24 gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(6448)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1985 l'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., è stata determinata in lire 100 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

(6447)

MINISTERO DEL TESORO

N. 211

Corso dei cambi del 29 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1776,750	1776,750	1776,50	1776,750	—	1776,75	1776,750	1776,750	1776,750	1776,75
Marco germanico	675,180	675,180	675,50	675,180	—	675,19	675,200	675,180	675,180	675,18
Franco francese	221,560	221,560	221,52	221,560	—	221,54	221,530	221,560	221,560	221,56
Fiorino olandese	598,600	598,600	598,25	598,600	—	598,60	598,600	598,600	598,600	598,60
Franco belga	33,335	33,335	33,32	33,335	—	33,33	33,330	33,335	33,335	33,33
Lira sterlina	2547 —	2547 —	2547 —	2547 —	—	2547,55	2548,100	2547 —	2547 —	2547 —
Lira irlandese	2089,500	2089,500	2090 —	2089,500	—	2089,25	2089 —	2089,500	2089,500	—
Corona danese	186,210	186,210	186,10	186,210	—	186,21	186,210	186,210	186,210	186,21
Dracma	11,490	11,490	11,50	11,490	—	—	11,520	11,490	11,490	—
E.C.U.	1493 —	1493 —	1492,50	1493 —	—	1492,90	1492,800	1493 —	1493 —	1493 —
Dollaro canadese	1300,200	1300,200	1300 —	1300,200	—	1300,15	1300,100	1300,200	1300,200	1300,20
Yen giapponese	8,353	8,353	8,35	8,353	—	8,35	8,353	8,353	8,353	8,35
Franco svizzero	823,750	823,750	823,50	823,750	—	823,67	823,600	823,750	823,750	823,75
Scellino austriaco	96,070	96,070	96 —	96,070	—	96,07	96,080	96,070	96,070	96,07
Corona norvegese	224,880	224,880	225 —	224,880	—	224,94	225 —	224,880	224,880	224,88
Corona svedese	224,850	224,850	224,75	224,850	—	224,85	224,850	224,850	224,850	224,85
FIM	314,720	314,720	314,50	314,720	—	314,61	314,500	314,720	314,720	—
Escudo portoghese	10,880	10,880	10,95	10,880	—	10,89	10,910	10,880	10,880	10,88
Peseta spagnola	11,005	11,005	10,97	11,005	—	11 —	11,010	11,005	11,005	11 —
Dollaro australiano	1243,500	1243,500	1245 —	1243,500	—	1241,75	1240 —	1243,500	1243,500	1243,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1776,750	Lira irlandese	2089,250	Scellino austriaco	96,075
Marco germanico	675,190	Corona danese	186,210	Corona norvegese	224,940
Franco francese	221,545	Dracma	11,505	Corona svedese	224,850
Fiorino olandese	598,600	E.C.U.	1492,900	FIM	314,610
Franco belga	33,332	Dollaro canadese	1300,150	Escudo portoghese	10,895
Lira sterlina	2547,550	Yen giapponese	8,353	Peseta spagnola	11,007
		Franco svizzero	823,675	Dollaro australiano	1241,750

Media dei titoli del 29 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,650
» 10 % » » 1977-92	92,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	99,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,300
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,475
» » » » 1- 5-1982/86	100,800
» » » » 1- 6-1982/86	100,650
» » » » 1- 7-1982/86	100,775
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100,875
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,925
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	101,200
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	101,175
» » » » 1-12-1982/86	101,375
» » » » 1- 1-1983/87	101,550
» » » » 1- 2-1983/87	101,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,775
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	101,525
» » » » 1-11-1983/87	101,625
» » » » 1-12-1983/87	100,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,400
» » » » 1- 2-1984/88	100,625
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	100,575
» » » » 1- 7-1983/88	102,550
» » » » 1- 8-1983/88	102,375
» » » » 1- 9-1983/88	102,450
» » » » 1-10-1983/88	102,700
» » » » 1-11-1983/90	104,025
» » » » 1-12-1983/90	103,725
» » » » 1- 1-1984/91	103,850
» » » » 1- 2-1984/91	103,900
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,250
» » » » 1- 5-1984/91	102,125
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,175
» » » » 1- 8-1984/91	101,225
» » » » 1- 9-1984/91	101,125
» » » » 1-10-1984/91	101,350
» » » » 1-11-1984/91	101,325
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,025
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,075
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	97,875
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,275
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,400
» » » 12 % 1- 2-1988	97,900
» » » 12 % 1- 3-1988	98,200
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,975
» » » » 1983/90 11,50%	110,675
» » » » 1984/91 11,25%	107,725
» » » » 1984/92 10,50%	105,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili per l'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare gli articoli 16 e 114 concernenti rispettivamente l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia ed il divieto per gli appartenenti alle forze di polizia di iscrizione a partiti politici;

Vista la legge 24 aprile 1984, n. 93, che ha prorogato i termini di cui al citato art. 114 della legge n. 121/81;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali) di cui al quadro *D* della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla data del 31 dicembre 1985, cinque posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esame, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti presumibilmente vacanti al 31 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali), quadro *D*, tabella XI, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di cinque posti presumibilmente disponibili al 31 dicembre 1985:

A) due posti mediante concorso speciale, per esami;

B) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

C) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, indicato al punto *A*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) appartenenti alle qualifiche VII e superiori che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto o compiranno almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Al corso-concorso di cui al punto *B*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato appartenenti alle qualifiche VII e superiori che alla data del 31 dicembre 1985 abbiano compiuto o compiranno almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva in possesso della prescritta laurea.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto *C*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma della laurea in scienze agrarie, scienze forestali, ingegneria civile e scienze naturali o in geologia, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso di una delle lauree suddette ed i liberi professionisti laureati anch'essi in una delle sopraddette lauree iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5 - Roma, indicando in essa:

A) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

B) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

C) diploma di laurea posseduto;

D) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

E) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

F) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, e al corso-concorso che non appartengono al ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) dovranno inoltre dichiarare di non essere iscritti ad alcun partito politico oppure in caso di iscrizione di essere disposti a dare le dimissioni ove si consegua la nomina.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie o discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'amministrazione, con particolare riferimento ai problemi di difesa e tutela ambientale del suolo, del territorio (incendi boschivi), di politica ed economia in materia di territorio (funzioni ecologiche ed economiche delle foreste, convenzioni internazionali, politica nazionale e comunitaria in materia di ecologia e produzione legnosa, protezione della natura - flora, fauna, parchi, difesa fitosanitaria) sotto l'aspetto dei compiti di indirizzo e coordinamento, nonché ai problemi di gestione, governo ed impiego del personale del Corpo forestale dello Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e seguenti: tecnologia del legno; genetica forestale; diritto amministrativo e costituzionale inerenti al servizio; contabilità di Stato; legislazione forestale e montana.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *A*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

A) incarichi e servizi speciali	fino a punti 10
B) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
C) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	» 12
D) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
E) specializzazioni post-lauree o altri titoli culturali	» 12
F) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a ispettore superiore)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per il relativo concorso.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 6.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione forestale	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione forestale	» 4
e) specializzazioni post-lauree	» 6
f) altri titoli culturali	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici. Egli seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 7.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, e corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita

nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci n. 5 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico dovrà presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti in carta da bollo sotto la pena di decadenza:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego nel Corpo forestale dello Stato.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il candidato mutilato, invalido di guerra o assimilato, deve produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso al fine di accertare l'idoneità al servizio d'istituto;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il candidato che sia dipendente statale di ruolo, dovrà produrre i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) certificato medico;

C) copia dello stato di servizio civile aggiornato.

Il candidato che si trovi alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quello in servizio di polizia quale appartenente al Corpo della Polizia di Stato può presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 23 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che il candidato è tenuto a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o altre amministrazioni. Tuttavia il profugo dai territori di confine ha facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso egli dovrà indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il profugo anzidetto ha, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino speciale del Corpo forestale dello Stato.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1985
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 132

(6234)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1985, ore 12;
seconda prova: 7 dicembre 1985, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1985, ore 9;
seconda prova: 4 dicembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università di Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 dicembre 1985, ore 9,30;
seconda prova: 5 dicembre 1985, ore 9,30.

(6382)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, secondo il seguente calendario:

prima prova: 27 dicembre 1985, ore 8;
seconda prova: 4 dicembre 1985, ore 8.

(6383)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Aumento, da diciotto a venticinque, del numero dei posti del concorso, per esami, a ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della ex carriera esecutiva.

Il numero dei posti del concorso, per esami, a ufficiale aggiunto di statistica in prova — quarta qualifica funzionale — nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 265/P del 6 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 luglio 1985, per la mansione di operatore di sala macchine nell'ambito del servizio elaborazione dati, è elevato da diciotto a venticinque.

(6388)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a quarantatre posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 47

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quarantatre posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore, infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

(6360)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

un posto di primario 1ª divisione medicina generale del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di primario divisione di dermosifilopatia del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di primario laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche del presidio ospedaliero soresinese;

un posto di aiuto divisione neurologia del presidio ospedaliero cremonese;

due posti di aiuto divisione medicina generale del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di coadiutore sanitario presso la struttura operativa ex consorzio provinciale antitubercolare di Cremona;

un posto di aiuto divisione di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente divisione di urologia del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente divisione di neurologia del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente 1ª divisione medicina generale del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente medico ispettore sanitario presso il presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente divisione di cardiologia del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente divisione di nefrologia con servizio di emodialisi del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente divisione di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente divisione di oculistica del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente divisione di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica del presidio ospedaliero soresinese;

un posto di assistente del servizio di anatomia, istologia, patologia e citodiagnostica del presidio ospedaliero cremonese;

un posto di assistente medico di medicina nucleare per servizio radioprotezione radioterapia medicina nucleare del presidio ospedaliero cremonese;

quattro posti di biologo collaboratore presso i servizi della unità sanitaria locale n. 51;

un posto di farmacista collaboratore presso la struttura operativa ex I.N.A.M.;

due posti di vice direttore amministrativo presso i servizi dell'unità sanitaria locale n. 51;

due posti di collaboratore amministrativo presso i servizi dell'unità sanitaria locale n. 51.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla funzione del personale dell'U.S.L. in Cremona.

(6389)

Errata-corrige al comunicato concernente concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 251 del 24 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe dove è scritto: «*un posto* di assistente medico per il servizio di igiene pubblica;», leggasi: «*due posti* di assistente medico per il servizio di igiene pubblica;».

(6460)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di chirurgia, area funzionale di chirurgia;

un posto di primario di medicina, area funzionale di medicina;

un posto di assistente medico, area funzionale di medicina-psichiatria;

un posto di assistente medico, area funzionale prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario collaboratore, area funzionale sanità animale;

quattro posti di infermiere professionale (operatori professionali collaboratori);

un posto di assistente sanitaria;

un posto di tecnico di radiologia medica;

cinque posti di operatore professionale collaboratore di vigilanza di cui tre posti di ispettore di igiene e due posti di vigile veterinario;

un posto di ostetrica.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico geometra;

un posto di operatore tecnico (centralinista-autista);

tre posti di agente tecnico.

Ruolo amministrativo:

due posti di collaboratore amministrativo;

quattro posti di assistente amministrativo;

cinque posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. di Amandola (Ascoli Piceno).

(6357)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/14, a:

cinque posti di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posti di ostetrica (operatore professionale di prima categoria, posizione funzionale di operatore professionale collaboratore);

un posto di assistente sanitario visitatore (ambo i sessi) (operatore professionale di prima categoria, posizione funzionale di operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(6358)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

tre posti del ruolo tecnico - profilo professionale operatori tecnici - posizione funzionale operatore tecnico (fuochista);

un posto del ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale primario ospedaliero disciplina neonatologia;

tre posti del ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

due posti del ruolo sanitario - profilo professionale medici - posizione funzionale assistente medico dell'area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in L'Aquila.

(6359)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

diciotto posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

due posti di veterinario coadiutore di sanità animale e igiene dell'allevamento e della produzione animale;

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di operatore professionale collaboratore di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale coordinatore di radiologia medica;

un posto di collaboratore coordinatore di area giuridico-amministrativa;

un posto di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

un posto di assistente amministrativo di area amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

(6399)

Concorso ad un posto di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista presso l'unità sanitaria locale n. 25.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, ad un posto di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio concorsi, in S. Giorgio di Piano (Bologna).

(6354)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

tre posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio;

un posto di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

un posto di operatore tecnico falegname;

sedici posti di ausiliario socio-sanitario specializzato;

tre posti di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia;

sei posti di operatore tecnico di lavanderia;

un posto di operatore tecnico autista;

un posto di operatore tecnico di guardaroba.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale della U.S.L. in Bologna.

(6396)

REGIONE UMBRIA

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 12

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

(6391)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore del personale infermieristico;

sette posti di operatore professionale di seconda categoria, infermieri generici;

quindici posti di ausiliario socio-sanitario;

quattro posti di operatore tecnico-autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. personale (ufficio concorsi) della U.S.L. in Pistoia.

(6353)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di aiuto di radiodiagnostica;

un posto di aiuto di medicina legale;

un posto di assistente in formazione area funzionale di medicina;

un posto di assistente in formazione area funzionale medicina indirizzo pediatrico;

un posto di operatore professionale prima categoria personale di vigilanza ed ispezione - perito industriale ad indirizzo edile;

un posto di operatore professionale prima categoria personale di vigilanza ed ispezione perito agrario;

un posto di operatore professionale prima categoria terapista della riabilitazione da assumersi ai sensi della legge n. 482/68;

un posto di ausiliario socio-sanitario;

un posto di operatore tecnico addetto alla cucina;

un posto di assistente amministrativo da assumersi ai sensi della legge n. 482/68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. personale della U.S.L. in Castel del Piano (Grosseto).

(6430)

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 2

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

(6394)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

due posti di assistente tecnico (geometra);

due posti di assistente tecnico (perito industriale elettronico od elettrotecnico);

un posto di capo servizio muratori;

un posto di capo servizio coloritori;

un posto di capo servizio elettricisti;

un posto di capo servizio centrale termica e impianti tecnici;

un posto di capo servizio falegnameria;

un posto di capo servizio idraulici;

un posto di capo servizio meccanici;

un posto di assistente amministrativo;

dodici posti di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova.

(6397)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 65

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, a:

un posto di assistente di psichiatria (area funzionale di medicina);
un posto di assistente di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia);
un posto di assistente di radiologia (area funzionale di medicina);
quattro posti di operatore tecnico servizio cucina-mensa;
due posti di operatore tecnico servizio sartoria;
due posti di operatore tecnico servizio lavanderia;
un posto di operatore tecnico centro elaborazioni dati;
un posto di operatore tecnico servizi tecnici;
un posto di agente tecnico servizi tecnico-economali;
diciotto posti di agente tecnico servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale della U.S.L. in Alba (Cuneo).

(6407)

REGIONE LAZIO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale RM/21

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/21, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Civitavecchia (Roma).

(6355)

REGIONE VENETO

Aumento, da quindici a trentasei, del numero dei posti del concorso ad infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Si comunica che il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad infermiere professionale - ruolo sanitario - personale infermieristico - operatore professionale di prima categoria, collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 27, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 27 settembre 1985, è stato elevato da quindici a trentasei.

Il termine per la presentazione delle domande resta fissato per le ore 12 del giorno 11 novembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L., ufficio personale, in Bovolone (Verona).

(6400)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di operatore professionale coordinatore di prima categoria (ostetrica);
un posto di operatore professionale collaboratore di prima categoria (tecnico di radiologia);
due posti di operatori tecnici (aiuto cuoco);
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di coadiutore amministrativo per il centro elaborazione dati.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

(6356)

OSPEDALE « S. GERARDO » DI MONZA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia toracica;
due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia diagnostica;
undici posti di operatore professionale prima categoria - coordinatore (capo sala).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(6390)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 258 del 2 novembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di rettifica:

Ente autonomo teatro Massimo, in Palermo: Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, a posti di artista del coro. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 235 del 5 ottobre 1985).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei* supplementi ordinari:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221